

E.N.P.A.F.

Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti

Audizione del 12 novembre 2015

Commissione Xa Industria, Commercio, Turismo

DDL n. 2085 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”

Anche a nome del Consiglio di amministrazione della Fondazione Enpaf, desidero preliminarmente ringraziare il Presidente e la Commissione tutta per aver accolto la nostra richiesta di audizione nell'ambito dei lavori del DDL "Concorrenza", recentemente approvato alla Camera dei Deputati, assegnato in sede referente alla Commissione Xa permanente (Industria, Commercio, Turismo).

L'Enpaf, Ente di previdenza ad appartenenza obbligatoria, al quale sono assoggettati tutti gli iscritti agli Ordini provinciali dei farmacisti (oltre 90.000), è ricompreso, tra le Casse di previdenza dei professionisti privatizzate, ai sensi del Decreto legislativo n. 509/94; la trasformazione in fondazione di diritto privato, è stata disposta in forza del decreto interministeriale 7 novembre 2000.

Giova rilevare che, allo stato, circa 30.000 iscritti hanno la sola copertura previdenziale Enpaf a differenza della restante parte dei farmacisti che prestano attività professionale in regime di lavoro subordinato e, pertanto, beneficiano anche della copertura previdenziale obbligatoria INPS.

In questa sede, si ritiene necessario richiamare l'attenzione della Commissione, sul contenuto dell'art. 48 del disegno di legge n. 2085, nel testo approvato dalla Camera dei deputati che, come è noto, disciplina numerosi aspetti afferenti il servizio farmaceutico, tra cui il riconoscimento della titolarità dell'esercizio delle farmacie in capo a società di capitali.

Proprio tale previsione, stante anche l'assenza di vincoli di maggioranza nel capitale da parte dei professionisti, rischia di determinare rilevanti effetti sulla stabilità della gestione previdenziale dell'Enpaf nel medio e nel lungo periodo. Si rappresenta che, in base all'ultimo bilancio di esercizio, l'Ente, eroga prestazioni pensionistiche annue per oltre 155 MLN di euro.

E' verosimile che nel medio lungo periodo, con l'avvento del capitale, si determinerà una forte contrazione del numero degli iscritti che, per la loro posizione di titolari di farmacia, in forma individuale o sub specie di società di persone tra farmacisti, hanno solo l'Enpaf quale Ente di previdenza ad appartenenza obbligatoria, con un conseguente incremento di coloro che, invece, svolgono la propria attività in regime di lavoro subordinato e, pertanto, essendo soggetti all'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'INPS, versano una contribuzione previdenziale Enpaf ridotta.

Il nuovo modello gestionale, potrebbe, pertanto, dar luogo ad una progressiva erosione del reddito professionale dell'iscritto assoggettato a contribuzione previdenziale e ad una connessa drastica contrazione delle entrate contributive dell'Ente.

Nell'anno 2015, la contribuzione soggettiva in capo agli iscritti che hanno solo la copertura previdenziale dell'Enpaf ammonta a circa € **130 MLN** che rappresenta il **79%** dell'intera contribuzione soggettiva e il **51%** dell'intera contribuzione previdenziale versata, soggettiva ed oggettiva.

Ciò che in questa sede si vuole rappresentare non è una posizione di chiusura rispetto all'ingresso del capitale nel settore, ma la doverosa e responsabile preoccupazione di chi deve erogare prestazioni pensionistiche in un regime a ripartizione e che ha l'obbligo di mantenere in equilibrio il saldo previdenziale della gestione, determinato dalla differenza tra contribuzione e prestazioni, in una prospettiva di lungo, se non di lunghissimo periodo.

A tutela dell'assetto previdenziale della categoria, e tenuto conto di quanto già previsto all'art. 1, comma 39, Legge n. 243/2004, che pone a carico delle società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali operanti in regime di accreditamento col Servizio Sanitario Nazionale un contributo previdenziale in favore dell'ENPAM, pari al 2% del loro fatturato annuo, sulle prestazioni specialistiche rese in regime di SSN, si ritiene quanto mai necessario prevedere analoga disposizione in favore dell'Enpaf, nell'ipotesi di società con capitale maggioritario di soci non farmacisti, escludendo, comunque, le prestazioni rese in regime di SSN, in quanto già assoggettate al contributo oggettivo dello 0,90%, ex art. 5 della Legge 395/77.

A nostro avviso, deve ritenersi che tale previsione possa essere il giusto temperamento tra la scelta di ampliare, con l'apertura ai capitali, i modelli gestionali nel settore farmaceutico, e la tutela dell'equilibrio finanziario nel medio e lungo termine di un Ente previdenziale di categoria.